



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 223 del 04/11/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME, EX LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ E IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI, STABILIZZATO AI SENSI DELLA L.R. N.1 DEL 16.01.2024 CON DECORRENZA DAL 04.11.2024 AL 31.12.2024. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **15:15** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Cateno De Luca** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto.

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto “immediatamente esecutivo” ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale

Area Competente: Area Economico Finanziaria - Entrate

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa La Torre Angela

Proponente: Assessore al Bilancio Dott. Giuseppe Sterrantino

Oggetto: Integrazione orario di lavoro settimanale al personale dipendente a tempo indeterminato e part-time, ex lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili, stabilizzato ai sensi della L.R. n.1 del 16.01.2024 con decorrenza dal 04.11.2024 al 31.12.2024. Atto di indirizzo

Richiamati:

- l'art. 2 del D.L. 22 giugno 2023 n.75 "Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili" convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 secondo il quale: *"al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa"*
- l'art.10 della L.R. 16.01.2024 n.1 che al comma 3 consente agli enti pubblici di poter assumere, attraverso selezione pubblica, i lavoratori impiegati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili che ne facciano domanda, appartenenti a tutte le categorie contrattuali, inseriti nell'elenco regionale di cui al comma 1 articolo 30 della L.R. n.5/2014 e ss.mm.ii., fermo restando il contributo regionale previsto al comma 1 in maniere decrescente e storicizzato fino al 2047;
- la Circolare esplicativa n.17548 del 24.04.2024 del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego dei Servizi e della Formazioni - Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro che, disciplina le procedure assunzionali, fissa la misura massima del contributo annuo lordo erogabile per ciascuna unità, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziali/assicurativo, stabilisce gli adempimenti relativi all'anno di assunzione, con relative tempistiche, nonché le modalità di presentazioni delle richieste di contributo;
- la deliberazione di G.M. n°113 del 03.06.2024 quale atto di indirizzo per l'avvio della procedura di stabilizzazione a tempo parziale sino a 24 ore ed indeterminato, esclusivamente riservata alle 31 unità appartenenti alla categoria ASU utilizzate dall'Ente;
- la Determina del Segretario Generale n°8 del 23.08.2024 di approvazione schemi di contratto individuale di lavoro ed autorizzazione all'assunzione a tempo parziale e

indeterminato con decorrenza dal 02.09.2024, avendo precedentemente proceduto all'approvazione dello schema di avviso pubblico e modello di domanda, nominata la Commissione esaminatrice, approvato e pubblicato le graduatorie e individuato i vincitori;

- le note prot.n.30331 del 19.07.2024 e prot.n.34284 del 20.08.2024 rispettivamente di trasmissione e di integrazione documentazione, in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'art.2 punto 2.1 della Circolare Esplicativa n.17548 del 24.04.2024;
- la comunicazione prot.n.33721 del 22.07.2024 di riscontro alle note di cui sopra, trasmessa dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro - Servizio VI con la quale veniva confermato il limite del fabbisogno per il 2024 richiesto per 31 unità di personale per un totale presuntivo di € 198.193,22, rientrante nel limite unitario di legge fissato in € 19.180,00.

Dato atto che a conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui alla L.R. n.16/2024, il personale interessato ha sottoscritto il contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato in data 02.09.2024, per cui a decorrere da tale data si intende assunto, ai sensi di legge, con onere a totale carico del bilancio regionale e nei limiti di spesa di cui al contributo regionale, trattandosi di procedura interamente eterofinanziata, in quanto la copertura finanziaria è a totale carico della Regione e in quanto tale non è assoggettata al parere Cosfel;

Richiamata la deliberazione di G.M. n°187 del 23.09.2024 con la quale questa Amministrazione, nelle more del trasferimento del contributo regionale assegnato al Comune di Taormina per la stabilizzazione del personale ASU, ai sensi della L.R.1/2024, ha disposto un'anticipazione in termini di cassa delle somme da erogare mensilmente al personale interessato a titolo di retribuzione, esclusivamente nei limiti del contributo riconosciuto a carico del bilancio regionale;

Atteso che l'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa è strettamente connessa ad una migliore ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare;

Considerato che il processo di realizzazione delle attività nonché degli obiettivi che l'amministrazione si prefigge di raggiungere dipende prevalentemente da un'adeguata dotazione organica, che a seguito di continui pensionamenti ed alle limitazioni normative imposte agli enti in dissesto, in questo Ente ha subito una consistente riduzione, con grave pregiudizio per l'attività amministrativa, a fronte di un considerevole aumento di lavoro dovuto ai maggiori adempimenti procedurali introdotti da nuove normative intervenute negli ultimi anni;

Tenuto conto:

- della esiguità delle ore effettuate dal personale part-time, che rappresenta la quasi totalità dei dipendenti dell'Ente, a fronte della complessità delle numerose mansioni che il personale di che trattasi è chiamato a svolgere in più rispetto alle ore espletate;

- che gran parte dei servizi comunali sono garantiti da personale part-time e che il loro apporto anche oltre il normale orario di lavoro è indispensabile per lo svolgimento delle numerose mansioni loro affidate;
- che nell'ottica di sopperire a tale esigenza e garantire l'erogazione di servizi efficienti è intento dell'Amministrazione comunale incrementare le ore del personale part-time;
- che i Responsabili di Area hanno sollecitato l'Amministrazione a voler garantire l'incremento dell'orario di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e part-time, stante la necessità di dover continuare a garantire qualitativamente e quantitativamente i servizi istituzionali già esistenti propri dell'Ente;

Richiamati, ai fini della legittimità e sostenibilità finanziaria dell'incremento orario in argomento, i seguenti diversi pareri espressi in materia della Corte dei Conti in diverse occasioni:

- Del. n.198/2011/PAR – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art.3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- Delibera n.19 del 20.02.2012 della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede consultiva, che ammette l'operatività dell'elevazione del monte orario lavorativo di taluni lavoratori part-time, con un incremento max fino a 32 ore lavorative dei dipendenti a tempo parziale, nel rispetto dei limiti imposti dall'art.1 c.557, della Legge 296/2006, e della propria capacità finanziaria, oltre che del patto di stabilità interno;
- Parere 8/2012 – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – secondo cui *“solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art.3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto rispetto ai limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”*;
- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle predette sezioni regionali di controllo statuisce che *“un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduce in una mera manovra elusiva dei predetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n.67/2012/PA, SRC Lombardia n.462/2012/PAR e SRC Campania n.225/2013), sempre accertabili nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte;*
- Parere della Corte dei Conti Campania n.144 del 26.05.2016, che stabilisce che per realizzare l'aumento dell'orario di lavorativo è necessario il rispetto dei limiti generali in

materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;

- Deliberazione n.68/2017/PAR del 25.01.2017 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana che tra l'altro stabilisce. *"Un mero aumento orario non integra una nuova assunzione, sicché non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una manovra elusiva". Resta fermo, che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e i limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di ore da re tribuire (Sezioni riunite per la Regione Siciliana delib. N.19/2012/SS.RR./PAR)*

Accertato che sulla base dei pareri della Corte dei Conti si può affermare che l'incremento dell'orario di lavoro part-time, non può essere in alcun modo equiparata ad una "nuova assunzione" e non risulta sottoposta ai limiti normativi in materia di finanza pubblica posti dalla legge n.122/2020 e conseguentemente, anche dall'art.31, comma 26, dalla legge n.183/2011 e ss.mm.ii. in materia di assunzioni, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dall'art.1, c.557, della legge n.296/2006, e della propria capacità finanziaria;

Considerato, quindi, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che la spesa derivante dall'incremento orario disposto a favore del personale interessato rientra nei limiti di spese imposti dalla vigente normativa, di seguito riportata:

- rispetto dei limiti di spesa con riferimento al triennio 2011-2023, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 557 e 557 quater della legge 296/2006;
- che la spesa del personale desunta dal rendiconto di gestione 2023, approvato con deliberazione di CC n°19 del 22.04.2024 risulta essere inferiore alla media del triennio 2011/2023, nonché a quella risultante dalla gestione in corso esercizio 2024.

Preso atto che questa Amministrazione intende, nel rispetto dei limiti e vincoli di legge sopra enunciati, procedere all'incremento orario al personale dipendente assunto in data 02.09.2024 con contratto a tempo indeterminato e part-time e stabilizzato ai sensi della L.R. n.1/2024, con oneri finanziario a totale carico del bilancio regionale, nei seguenti termini:

- Il trattamento economico integrativo debba integrarsi, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi a carico dell'Ente;
- Il trattamento economico integrativo deve essere corrisposto, solo a seguito di verifica delle ore effettivamente prestate e che l'attività lavorativa, finanziata con risorse a carico del bilancio comunale e che la stessa dovrà essere distinta da quella

svolta da ciascuno secondo l'attuale organizzazione individuale e autorizzata dai Capi Area, secondo le ore previste dai rispettivi contratti di lavoro;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n°78 del 09.12.2023 di approvazione Bilancio di previsione 2024 - 2026;
- la deliberazione di C.C. n°77 del 09.12.2023 di approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 399 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, il P.E.G. (Piani Esecutivo di Gestione) 2024 - 2026, con la quale sono state assegnate all'Area Economico Finanziaria - Entrate, le necessarie dotazioni finanziarie per la gestione dei servizi di propria competenza, in attuazione agli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024 - 2026

Visti:

- L.R. n.1/2024;
- D.L. n.34/2019;
- CCNL del 16.11.2022 - Comparto Funzioni Locali;
- D.Lgs n.267/2000.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- 1) **Di rendere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto che si intendono riportate nel presente dispositivo;
- 2) **Di voler integrare** l'orario di lavoro settimanale al personale, ex lavoratori impiegati in ASU, stabilizzato con contratto a tempo indeterminato e part-time dal 02.09.2024, ai sensi della L.R. n.1/24 con onere finanziario a carico del bilancio regionale, con decorrenza dal 04.11.2024 al 31.12.2024, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di legge, che consente di ottimizzare e valorizzazione tutte le risorse umane esistenti per una più incisiva, efficace ed efficiente azione amministrativa;
- 3) **Di dare atto** che l'incremento orario non potrà superare 13 ore settimanali, entro il limite massimo di legge consentito di 34 ore, e che non comporta alcuna modificazione nel rapporto di lavoro instaurato con gli interessati e non costituisce una forma di elusione dei vincoli alla trasformazione del part-time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;
- 4) **Di dare atto** che l'incremento della spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributivi assicurativi a carico dell'Ente, connesso all'aumento delle ore di

lavoro, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa e che tale incremento non incide in maniera significativa sulla spesa del personale;

- 5) **Di dare atto** che il trattamento economico integrativo debba integrarsi, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi a carico dell'Ente e che lo stesso dovrà essere corrisposto, solo a seguito di verifica delle ore effettivamente prestate e che l'attività lavorativa, finanziata con risorse a carico del bilancio comunale, dovrà essere tenuta distinta da quella svolta secondo l'attuale organizzazione individuale prevista da ciascun contratto di lavoro;
- 6) **Di dare atto** che la presente integrazione oraria non comporta alcuna modifica nel rapporto contrattuale di lavoro instaurato con il personale interessato e non concorre alla maturazione di ulteriori ferie;
- 7) **Di dare atto** che la presuntiva spesa di € 67.000,00 trova copertura finanziaria alla Missione 01 programma 10 titolo 1 cap. 01011.01.00110115 del bilancio 2024 - 2026 esercizio 2024;
- 8) **Di demandare** ai Responsabili di Area i conseguenziali adempimenti gestionali derivanti dal presente provvedimento;
- 9) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in premessa.



L'Assessore al Bilancio
Dott. Sterrantino Giuseppe

Oggetto: Integrazione orario di lavoro settimanale al personale dipendente a tempo indeterminato e part-time, ex lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili, stabilizzato ai sensi della L.R. n.1 del 16.01.2024 con decorrenza dal 04.11.2024 al 31.12.2024. Atto di indirizzo.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 6-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

☒ **Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile

☐ **Parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate

Taormina li 6-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela La Torre

Question: How many people are there in the world?
Answer: There are about 6 billion people in the world.

Question: What is the capital of France?
Answer: The capital of France is Paris.

Question: What is the largest city in the world?
Answer: The largest city in the world is Tokyo.

Question: What is the longest river in the world?
Answer: The longest river in the world is the Nile.

Question: What is the highest mountain in the world?
Answer: The highest mountain in the world is Mount Everest.

Question: What is the most spoken language in the world?
Answer: The most spoken language in the world is Mandarin Chinese.

Question: What is the largest country in the world?
Answer: The largest country in the world is Russia.

Question: What is the smallest country in the world?
Answer: The smallest country in the world is Vatican City.

IL SINDACO
Cateno De Luca



GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sfera

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

04/11/2024

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla